

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI A SOCIETÀ, ENTI O OICR DI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25/E del 16 ottobre 2017

Con la Circolare n. 25/E del 16 ottobre 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti relativi al trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), percepiti da dipendenti ed amministratori o da soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, alla luce della disciplina dettata dall'art. 60 del D.L. n. 50 del 2017.

In particolare, con il documento di prassi in esame, vengono illustrati l'ambito applicativo della norma e i presupposti di ordine quantitativo e temporale, inerenti la consistenza dell'investimento, il periodo minimo di detenzione di tali strumenti ed il differimento nella distribuzione dell'utile, richiesti per l'operatività della presunzione legale che qualifica i proventi derivanti da strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati, come redditi di capitale o diversi.

PRODOTTI ALIMENTARI A BASE DI FARINA DI LEGUMI - APPLICAZIONE DELL'ALiquota IVA RIDOTTA AL 4%

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 130/E del 18 ottobre 2017

Con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 130/E del 18 ottobre 2017, è stata chiarita l'applicabilità dell'aliquota IVA ridotta, nella misura del 4%, alle cessioni dei prodotti alimentari a base di farina di legumi, ai sensi del citato n. 15) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.

Rispondendo ad un interpello, l'Amministrazione finanziaria, ha ritenuto che un prodotto a base di farina di legumi, fabbricato seguendo le stesse tecniche utilizzate per la preparazione della pasta a base di semola o farina di grano e di quella senza glutine, possiede quelle stesse caratteristiche che gli consentono l'ingresso nella "più generica voce "Paste alimentari" e pertanto, alle cessioni del prodotto in esame è applicabile l'aliquota IVA nella misura del 4%".



INFIDELE DICHIARAZIONE – ERRORI SULL'IMPUTAZIONE TEMPORALE DI ELEMENTI POSITIVI O NEGATIVI DI REDDITO – CIRCOSTANZA ATTENUANTE – APPLICABILITÀ DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 131/E del 23 ottobre 2017

Con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 131/E del 23 ottobre 2017, è stato chiarito che il contribuente può applicare autonomamente, nell'ambito del ravvedimento operoso, la circostanza attenuante di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 471 del 1997, qualora l'infedeltà dichiarativa commessa sia conseguenza di un errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito.

Il chiarimento è stato emanato a seguito di una consulenza giuridica in cui l'Amministrazione finanziaria, durante un'attività istruttoria nei confronti di una società, ha rilevato la non corretta deduzione, per più anni d'imposta, degli accantonamenti relativi alle spese di cui all'articolo 107, comma 2, del TUIR.



SUPERAMMORTAMENTO ED IPERAMMORTAMENTO IN CASO DI BENI ACQUISITI IN LEASING

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 132/E del 24 ottobre 2017

Con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 132/E del 24 ottobre 2017, sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni in tema di superammortamento ed iperammortamento, in relazione ad investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018 ed il 30 settembre 2018.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha focalizzato la propria attenzione sulla possibilità di fruire della maggiorazione in parola nell'ipotesi in cui, dopo aver effettuato l'ordine e aver versato al fornitore un acconto almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione del bene entro il 31 dicembre 2017, l'investitore decida, successivamente a tale data, di acquisire il bene tramite contratto di leasing, secondo particolari modalità.

NUOVO REGIME DI DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE ACE

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 26 ottobre 2017

Con la Circolare n. 26/E del 26 ottobre 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla disciplina concernente l'Aiuto alla Crescita Economica (agevolazione "ACE"), alla luce della revisione delle disposizioni di attuazione introdotte con il nuovo Decreto ACE, di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017 (per un maggior approfondimento al riguardo, si rinvia alla nostra nota informativa n. 273 del 9 agosto 2017), soffermandosi, in particolar modo, sulla preventività delle istanze di interpello probatorio e proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni e sulla decorrenza della nuova disciplina antielusiva.

IMPUTAZIONE DEGLI UTILI AL CONVIVENTE DI FATTO CHE PRESTA STABILMENTE LA PROPRIA OPERA ALL'INTERNO DELL'IMPRESA DELL'ALTRO CONVIVENTE

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 143/E del 26 ottobre 2017

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 143/E del 26 ottobre 2017, ha risposto ad un interpello in cui un contribuente chiedeva chiarimenti in ordine al corretto trattamento fiscale di un'impresa familiare, risultante da un atto notarile con cui si attestava l'inserimento, nell'impresa medesima, del convivente di fatto.

In particolare, il contribuente dichiarava di essersi avvalso della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) che ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. In particolare l'Agenzia delle Entrate conclude affermando che è possibile applicare anche a questa fattispecie i principi generali che hanno portato alla collocazione dell'impresa familiare all'interno dell'articolo 5 del TUIR.

